

REGOLAMENTO RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E DEBITI FORMATIVI

Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'istituzione può riconoscere agli studenti crediti a fronte di documentata certificazione dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, ovvero può attribuire debiti per i crediti non posseduti in caso di iscrizione ad anni di corso superiori al primo.

Il presente Regolamento di Riconoscimento Crediti e Debiti disciplina tale facoltà concessa agli studenti.

La facoltà è esercitabile dallo studente producendo istanza su apposita modulistica disponibile in Segreteria. L'eccesso dei crediti non avrà influenza sull'esito della prova finale, ma sarà riportato nel Diploma Supplement.

ART. 1. CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI: MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO

Oltre ai CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa ed acquisiti dallo studente con il superamento degli esami nell'accademia dopo la frequenza dei rispettivi corsi, gli studenti possono richiedere a domanda, e su presentazione di specifica documentazione del riconoscimento di ulteriori CFA per attività didattiche e/o professionali.

ART. 2. DEBITI FORMATIVI: DEFINIZIONE E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE

1. In sede di ammissione la commissione, in base all'esito della prova attitudinale sostenuta, ha la facoltà di attribuire eventuali debiti formativi agli studenti, comunque riconosciuti idonei, ma non in possesso (in modo totale o parziale) delle competenze o conoscenze necessarie.

Per gli studenti stranieri sarà richiesta la conoscenza della lingua prevista per il corso o il superamento della relativa prova predisposta dall'Accademia.

2. Agli studenti ammessi con debiti formativi saranno date indicazioni sugli specifici obblighi formativi da soddisfare con obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e i relativi esami di profitto sostitutivi della valutazione precedentemente conseguita.

3. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito l'Accademia può prevedere l'istituzione di attività formative propedeutiche o indirizzare lo studente alla frequenza di attività già avviate dall'Accademia.

ART. 3. COMMISSIONE PREPOSTA AL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

1. Il Direttore nomina annualmente una commissione, presieduta dallo stesso, per il riconoscimento dei crediti composta da altri due membri scelti tra i Coordinatori dei corsi, il responsabile dell'Orientamento ed il Tutorato. Tale commissione opera, ove necessario in relazione alla tipologia di richiesta di Riconoscimento Crediti dello studente, interagendo con i docenti dei corsi di studio per i quali vengono richiesti i crediti, con i responsabili del Dipartimento e con uno o più membri di rappresentanza del Consiglio Accademico.

2. La commissione si riunisce ogni volta ne riscontri la necessità per il riconoscimento delle attività formative.

3. La commissione delibera sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Didattico dell'Accademia, dal presente Regolamento e sulla base di eventuali altre indicazioni che la commissione ritenga opportuno fissare, anche, se necessario, sentiti i pareri dei docenti dei corsi di studio e del Consiglio Accademico.

4. L'elenco dei riconoscimenti effettuati, nonché i criteri di valutazione ad essi inerenti, dovranno essere contenuti nel verbale finale che sarà trasmesso alla Segreteria Didattica per l'inserimento di detti riconoscimenti nei piani di studio individuali di ogni studente.

ART. 4. ATTIVITÀ PER LE QUALI È POSSIBILE IL RICONOSCIMENTI DEI CREDITI



1. È possibile il riconoscimento dei CFA per le seguenti tipologie di attività formative didattiche e/o professionali pregresse e/o in itinere:

- a) Attività formative già svolte presso l'Accademia e previste dall'ordinamento didattico del corso di studio prescelto;
- b) Attività formative svolte presso l'Accademia con insegnamenti con la stessa denominazione che appartengono allo stesso settore artistico disciplinare di quelli compresi nei curricula o orientamenti dei corsi di studio ai quali si chiede l'iscrizione;
- c) Insegnamenti con diversa denominazione ma con una manifesta equivalenza di contenuto rispetto a quelli compresi nei curricula o degli orientamenti del corso di studio ai quali si chiede l'iscrizione. In questo caso i crediti sono riconosciuti come relativi agli insegnamenti con le denominazioni proprie del corso di studio a cui si chiede l'iscrizione;
- d) Attività formative già svolte in seguito al conseguimento di un titolo di studio pregresso di pari livello in Italia o all'estero, comunque previste dall'ordinamento didattico del corso prescelto;
- e) Attività formative già svolte in seguito al conseguimento di un titolo di studio pregresso di pari livello in Italia o all'estero, non specificatamente previste o non corrispondenti ad insegnamenti attivati nell'ambito dell'ordinamento didattico del corso prescelto;
- f) Attività formative già svolte in altra Accademia o Istituzione di pari grado in Italia o all'estero, dal quale si è chiesto ed ottenuto il Trasferimento presso l'Accademia;
- g) Riconoscimento dei periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero, sulla base dei programmi di mobilità internazionale o di apposite convenzioni, per le attività formative di cui lo studente ha fatto richiesta, su presentazione della idonea certificazione di valutazione da parte dell'istituto convenzionato;
- h) Riconoscimento di elevate conoscenze ed abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.

2. Di tutte le dette tipologie di attività lo studente deve produrre idonea documentazione come prescritta dall'allegato alla domanda di riconoscimento dei crediti. In particolare, le certificazioni delle attività formative pregresse dovranno riportare esatta denominazione, numero dei crediti, programma di studio, data e valutazione dell'esame.

3. I crediti possono essere riconosciuti anche parzialmente e in tal caso la commissione e segna sul verbale il parziale riconoscimento. Per le discipline parzialmente riconosciute l'Accademia comunicherà allo studente le attività formative necessarie per il conseguimento dei crediti mancanti. È altresì possibile riconoscere un esonero parziale o totale alla frequenza per un'attività formative fermo restando l'obbligo di sostenere l'esame o le forme di verifica previste.


4. Nella presa d'atto di riconoscimento dei crediti viene assunta la valutazione conseguita a seguito di esame superato riconosciuto corrispondente. La valutazione viene riportata in trentesimi con l'indicazione dell'eventuale lode.

Nei casi in cui l'attività formativa corrispondente presso l'Accademia non preveda il voto ma solo un giudizio di idoneità, il riconoscimento viene acquisito senza valutazione.

5. Relativamente al Riconoscimenti dei CFA relativi ad attività svolte e concluse da oltre 4 anni dalla data di richiesta di iscrizione al corso accademico e data facoltà alla commissione di prevedere opportune forme di verifica in merito alla obsolescenza dei contenuti e delle competenze culturali e professionali di tali attività.

ART. 5. RICONOSCIMENTO DEI CREDITI DA INSERIRE NELLA TIPOLOGIA "ATTIVITÀ A SCELTA DELLO STUDENTE": STAGE, TIROCINI, WORKSHOP ED ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

1. In conformità alle tabelle dei Piani di Studio sono annualmente attribuibili crediti, fino e non oltre a concorrenza del numero di crediti consentiti per tale tipologia di attività, nell'ambito delle "attività formative a scelta dello studente", per le seguenti categorie di attività svolte durante il periodo d'iscrizione al corso di studi:



- a) Partecipazione certificate ad altre attività formative attenenti al corso di studio al quale lo studente è iscritto (seminari, master, laboratori, corsi di perfezionamento) promossi dall'Accademia alla cui progettazione e realizzazione l'Accademia abbia concorso;
- b) Partecipazione ad attività formative presenti nell'Accademia in Piani di Studio non relativi al corso di studio al quale lo studente è iscritto;
- c) Attività artistiche, culturali e professionali svolte autonomamente ed esterne all'Accademia, esami a libera scelta dello studente tenuti anche in altre accademie o università.

Per tutte le attività descritte fino ad un massimo di 10 crediti nei tre anni accademici.

ART. 6. LINGUA STRANIERA

1. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, gli studenti iscritti possono chiedere il riconoscimento di crediti acquisiti presso istituzioni di alta formazione o enti accreditati e attestati da idonea documentazione.

Il riconoscimento è eseguito d'ufficio, previa autorizzazione del Direttore.

Non verrà riportata una votazione ma un giudizio di idoneità.

ART. 7 FONDAMENTI DI INFORMATICA

1. Per quanto riguarda la conoscenze e competenze ICT acquisibili con la frequenza del corso ABTEC39 FONDAMENTI DI INFORMATICA gli studenti iscritti possono chiedere il riconoscimento di crediti acquisiti presso istituzioni o enti accreditati e attestati da idonea documentazione relativamente alle conoscenze e competenze acquisite.

Il riconoscimento è eseguito d'ufficio, previa autorizzazione del Direttore.

Non verrà riportata una votazione ma un giudizio di idoneità.

Revisione n. 2 del 1.09.2021